



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Antonio Buccarelli  | Presidente                    |
| Mauro Bonaretti     | Consigliere                   |
| Vittoria Cerasi     | Consigliere                   |
| Maura Carta         | Consigliere                   |
| Marco Ferraro       | Primo referendario            |
| Rita Gasparo        | Primo referendario            |
| Francesco Liguori   | Primo referendario (relatore) |
| Valeria Fusano      | Primo referendario            |
| Adriana Caroselli   | Primo referendario            |
| Francesco Testi     | Primo referendario            |
| Iole Genua          | Referendario                  |
| Alessandro Mazzullo | Referendario                  |

nell'adunanza in camera di consiglio del 25 marzo 2026 ha assunto la seguente

### DELIBERAZIONE

#### sulla richiesta di parere della Provincia di Mantova

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1;

VISTA la richiesta di parere del presidente della Provincia di Mantova del 5 marzo 2026 (SC\_LOM - 2344 - I - 5/3/2026);

VISTA l'ordinanza n. 93 del 6 marzo 2026, con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione della richiesta di parere nell'odierna adunanza;

UDITO il relatore, primo referendario Francesco Liguori;

### **PREMESSO**

Il presidente della Provincia di Mantova, richiamate l'abrogazione dell'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dal 1° gennaio 2026, e le leggi regionali della Lombardia 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56), e 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo), e in particolare l'articolo 4 (Funzioni delle province), formula la seguente «Richiesta di parere in ordine ai limiti di legittimità e alle condizioni applicative delle spese in materia di cultura e turismo da parte delle Province lombarde a seguito dell'abrogazione del divieto di cui all'art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014» senza prospettare alcuna soluzione:

Quali sono, a seguito dell'abrogazione del divieto previsto dall'art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014, i limiti di legittimità, le condizioni applicative e i corretti criteri di imputazione finanziaria cui la Provincia di Mantova deve attenersi nell'esercizio delle funzioni in materia di cultura e turismo, con particolare riferimento a:

1. partecipazione alle spese di funzionamento di organismi partecipati operanti nel campo culturale, quale, ad esempio, la Fondazione UniverMantova;
2. erogazione di contributi a sostegno di iniziative (eventi, mostre, convegni) e attività di promozione culturale e turistica, realizzate dalla Provincia o da associazioni ed enti del territorio.

### **CONSIDERATO**

1. *Sull'ammissibilità.* – La richiesta di parere è ammissibile sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Proviene infatti dal legale rappresentante dell'ente locale ed è riconducibile alla materia della contabilità pubblica dinamicamente intesa, trattandosi di questioni attinenti all'interpretazione di norme di contenimento della spesa. Né si ravvisano, allo stato degli atti, profili di interferenza dell'ausilio

consultivo della Sezione con provvedimenti concreti da assumere o già assunti dall'amministrazione provinciale, o con le funzioni giurisdizionali e requirenti di questa Corte o di altre magistrature.

2. *Nel merito.* – L'interrogante, dunque, pone alla base dei propri quesiti l'abrogazione dell'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da parte dell'articolo 1, comma 676, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. La legge di bilancio 2026, più in particolare, ha abrogato dal 1° gennaio 2026 le lettere a) e b) del suddetto comma 420. Le lettere da c) a g), infatti, recanti divieti di assunzione di personale e di incarichi di studio e consulenza, erano già state abrogate dall'articolo 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La lettera a), invece, prevedeva fino al 31 dicembre 2025 il divieto per le province di ricorrere a mutui per spese estranee all'edilizia scolastica, alla viabilità e alla tutela e valorizzazione dell'ambiente. La lettera b), infine, che rileva nella questione in esame, dettava il divieto per le province «di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza».

2.1. Questa voce di spesa, vietata per le sole province dal 1° gennaio 2015, era stata oggetto di una prima disposizione di contenimento per opera dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevedeva che dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni non potessero sostenere spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004. Il successivo comma 12, peraltro, escludeva le regioni e province autonome, e gli enti locali e del servizio sanitario nazionale, dall'applicazione di questa disposizione di contenimento della spesa, mentre il comma 173 introduceva senza eccezioni l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro, relativi anche al predetto comma 10, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

2.2. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il comma 8 dell'articolo 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi) ha in seguito ulteriormente

ridotto la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, a un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, estendendo a tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di contenimento di questa voce di spesa.

2.3. La legge di stabilità 2015, infine, «nel contesto attuativo della riforma degli enti di area vasta operata dalla L. n. 56 del 2014 (in vista, peraltro, della futura soppressione delle stesse Province)» (Corte costituzionale, sentenza n. 143/2016), ha vietato alle province di sostenere questo genere di spese. Con deliberazione della Sezione regionale di controllo del Piemonte n. 35/2018/PAR del 6 aprile 2018, peraltro, è stato confermato l'orientamento espresso anche da questa Sezione (deliberazione n. 139/2017/PAR del 9 maggio 2017) e sintetizzato come segue:

Tale previsione lascia spazio al legittimo svolgimento delle citate attività da parte delle province, qualora le stesse beneficino di un finanziamento proveniente da soggetti terzi, siano essi pubblici o privati. Ciò, in linea con i precedenti orientamenti di questa Corte, secondo i quali, a fronte di disposizioni vincolistiche, sono ammesse operazioni neutre per la finanza degli enti pubblici interessati.

2.4. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con il comma 5-*quater* dell'articolo 22 (Disposizioni sul personale e sulla cultura) ha successivamente disposto la disapplicazione delle disposizioni di contenimento della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza:

Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza.

Non risulta, tuttavia, che la giurisprudenza consultiva di questa Corte abbia affrontato la prospettiva del superamento del divieto posto dal comma 420 per le province da parte della disposizione testé citata. Si può ipotizzare che, trattandosi di norma

successiva generale riferita a tutti gli enti locali, sia stata implicitamente ritenuta la sopravvivenza della norma speciale precedente non espressamente abrogata.

2.5. L'articolo 57, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha infine previsto quanto segue:

2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

a) *(omissis)*

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

*(omissis)*

Neanche in questo caso risultano pareri di questa Corte che abbiano trattato la possibile abrogazione dell'articolo 1, comma 420, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.6. All'abrogazione espressa dell'articolo 1, comma 420, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha dunque provveduto l'articolo 1, comma 676, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Ne discende la cessazione, anche per le province, dei vincoli di contenimento della spesa pubblica dell'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la realizzazione di mostre. Ne discende, più in generale, la cessazione dei vincoli per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, nonché del divieto di sponsorizzazioni, e la riespansione della piena discrezionalità e responsabilità delle amministrazioni provinciali nella gestione di queste spese nei limiti delle funzioni attribuite alle province dallo Stato o dalla Regione.

2.7. I due specifici quesiti dell'interrogante richiedono peraltro le seguenti specificazioni. La partecipazione alle spese di funzionamento di organismi partecipati operanti nel campo culturale, infatti, e l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative (eventi, mostre, convegni) e attività di promozione culturale e turistica,

realizzate dalla Provincia o da associazioni ed enti del territorio, riguardano non solo le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, e le sponsorizzazioni, ma anche le disposizioni sulle società e sugli organismi partecipati del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dell'articolo 1, comma 550 e seguenti della legge 27 dicembre 2003, n. 147, e più in generale dell'articolo 1, comma 2, e da 11-bis a 11-quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Restano ferme le disposizioni in tema di imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare degli articoli 22, 26 e 27, e dell'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime come segue il proprio avviso sulla richiesta di parere della Provincia di Mantova:

*«Dall'abrogazione espressa dell'articolo 1, comma 420, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per opera dell'articolo 1, comma 676, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, discendono la cessazione dei vincoli per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, nonché del divieto di sponsorizzazioni, e la riespansione della piena discrezionalità e responsabilità delle amministrazioni provinciali nella gestione di queste spese nei limiti delle funzioni attribuite alle province dallo Stato o dalla Regione».*

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.

L'estensore  
(Francesco Liguori)

Il Presidente  
(Antonio Buccarelli)

Depositata in segreteria il 26 marzo 2026

Il funzionario preposto  
al servizio di supporto  
(Susanna De Bernardis)